

Alle Comunità montane dell'Umbria
In gestione commissariale ex-l.r. 18/2011
c.a. Direttore
c.a. Responsabile settore foreste



Regione Umbria
Giunta Regionale

PEC:

cm.altaumbria@postacert.umbria.it
cm.subasiomartani@postacert.umbria.it
cm.valnerina@postacert.umbria.it
cm.orvnarametud@postacert.umbria.it
cm.trasimeno@postacert.umbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Lr. 28/2001 e rr 7/2002. Indirizzi in materia di diradamenti.

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale agricoltura, ambiente,
energia, cultura, beni culturali e spettacolo

In relazione ai recenti mutati scenari che hanno fatto divenire a macchiatico positivo gli interventi di diradamento dei soprassuoli di conifere, si è potuto constatare che si stanno diffondendo sul territorio interventi che, pur rispettando quanto indicato alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 42 del r.r. 7/2002, di fatto sembrano non perseguire lo scopo principale di tali interventi selvicolturali espressamente richiamato al medesimo comma 2 che è quello di aumentare la stabilità e l'efficienza funzionale del bosco interessato. In particolare, si fa riferimento al rilascio su tutto il soprassuolo delle chiome a circa tre metri fra loro indipendentemente dalla stabilità fisico-meccanica delle piante rilasciate e che in tal modo si ritrovano isolate e senza tenere in debito conto la presenza di latifoglie che vengono per la quasi totalità ceduate.

Servizio foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica

Dirigente

Dott. For. Francesco Grohmann

REGIONE UMBRIA
via Angeloni , 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 504 5053
FAX 075504 5565
fgrohmann@regione.umbria.it

direzioneagricoltura.regione@postacert.u
mbria.it

A questo riguardo appare opportuno richiamare che l'art. 2, comma 2, della l.r. 28/2001 specifica che la legge *"promuove la gestione sostenibile delle foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e l'utilizzazione degli ecosistemi forestali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono"*. Tale preconditione è richiamata anche dall'art. 2, comma 1, del r.r. 7/2002 dove si stabilisce che *"Gli interventi selvicolturali di cui al presente titolo tendono ad assicurare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione del Piano forestale regionale...ed in particolare:*

- a) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni produttive nella gestione forestale;*
- b) il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo del carbonio;*
- c) il mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;***



Regione Umbria

Giunta Regionale

- d) il mantenimento, la conservazione e l'appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali;**
e) il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale;
f) il mantenimento dei diritti locali, il miglioramento della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo delle funzioni sociali dei boschi.”

Appare inoltre opportuno richiamare quanto indicato all'art. 43 del r.r. 7/2002 nel quale, dopo avere premesso **che il taglio di preparazione è un intervento di diradamento avente intensità maggiore dei diradamenti** di cui all'art. 42, comma 2, stabilisce che con tale taglio di preparazione può essere asportato **non più del 15% della massa in piedi** presente al momento del taglio.

Ciò premesso, al fine di evitare perdita di stabilità dei soprassuoli così come il vanificarsi dei processi di reinsediamento delle latifoglie autoctone, spesso già in corso, si ritiene sia necessario prescrivere ai proponenti interventi di diradamento le seguenti prescrizioni:

- l'intervento di diradamento deve perseguire ai sensi dell'art. 42, comma 2 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 e s.m.i. lo scopo principale di aumentare la stabilità e l'efficienza funzionale del bosco interessato e pertanto:
 - il limite di distanza fra le chiome stabilito alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 42 del r.r. 7/2002 costituisce un limite massimo di intensità dell'intervento raggiungibile solo in presenza di piante stabili (ad esempio piante di pino nero con coefficiente di snellezza, dato dal rapporto fra altezza e diametro, inferiore a 90);
 - l'intensità dell'intervento non deve mai raggiungere il 15% della massa in piedi presente;
 - l'intervento deve salvaguardare la presenza di latifoglie che si sono reinsediate;
- per interventi di diradamento di maggiore intensità deve essere presentato un progetto di taglio come stabilito all'art. 42, comma 3bis, del r.r. 7/2002.

Si segnala inoltre che il r.r. 7/2002 al capo III relativo alle "Norme comuni a tutti i boschi" ed in particolare all'art. 22 relativo ai boschi degli enti pubblici e delle proprietà collettive stabilisce che tutti gli interventi selvicolturali per qualsiasi superficie di intervento devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, ad eccezione delle utilizzazioni boschive per uso civico richiamate al comma 3 dello stesso art. 22.

Nel rimanere a disposizione per chiarimenti e/o integrazioni, si inviano cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. For. Francesco Grohmann)

FRG/